Allegato 12. Regolamento del soggiorno nella camera.

**§ 1**

1. Dopo l’ammissione di un minore nella camera, il capo della camera o un agente di polizia da lui designato conduce immediatamente un colloquio con il minore, durante il quale:

**1)** lo informa di:

**a)** i suoi diritti e doveri che incombono a lui,

**b)** agenda dettagliata,

**c)** i dispositivi di monitoraggio, compresi quelli usati per osservare e registrare l’immagine, che sono installati nella camera – in caso in cui sono installati.

**2)** le fa conoscere questo regolamento.

2. Il minore conferma di essere stato a conoscenza delle informazioni e dei regolamenti di cui al par. 1, firmando la carta di conoscenza dei diritti e degli obblighi dei minori nella camera dei bambini presso la polizia, un programma dettagliato per la giornata nella camera dei bambini presso la polizia, le regole della permanenza del minore nella camera dei bambini presso la polizia, e con informazioni sull’attrezzatura della camera dei bambini presso la polizia con dispositivi di monitoraggio.

3. Al minore che non abbia sufficiente padronanza della lingua polacca viene fornita l’assistenza gratuita di un interprete per le questioni relative alla sua permanenza nell’*izba dziecka* [sezione di polizia per il fermo dei minori].

3a. Al minore, qualora si tratti di una persona di cui all’[art. 2, par. 1 punto 1](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytqnbsga2daltqmfyc4nrwgq3tmmrqha) della legge del 19 agosto 2011 sulla lingua dei segni e altri mezzi di comunicazione, deve avere garantito l’accesso al servizio gratuito di un interprete della lingua dei segni polacca (PJM), del sistema linguistico e di segni (SJM) e del metodo di comunicazione delle persone sordocieche (SKOGN) per quanto riguarda le questioni relative alla permanenza nell’izba.

4. Se il contatto con un minore collocato nella camera è difficile a causa di un disturbo della sua coscienza, le attività di cui al par. 1 dovrebbero essere effettuate dopo la cessazione del motivo per recedere da questo obbligo.

5. Qualora, a causa di difficoltà di contatto con il minore trattenuto provocate da un suo disturbo di coscienza, questi non sia stato informato dei suoi diritti derivanti dal fermo, ai sensi del codice di procedura penale o della legge 9 giugno 2022 sul sostegno e la riabilitazione sociale dei minori (Dz. U. punto 1700), egli è tenuto ad esserne informato non appena venuto meno l’impedimento all’adempimento di tale obbligo. Il minore trattenuto conferma di essere stato informato dei suoi diritti firmando il protocollo di fermo di minore.

6. L’ordine del giorno dettagliato di cui al par. 1 punto 1 lettera b, che include l’educazione, le attività culturali ed educative e assistenziali, sportive e ricreative, delle pulizie, del riposo dopo pranzo nelle camere da letto e del coprifuoco di notte, è determinato dal capo della camera.

§ 2 Il minore trattenuto nell’*izba dziecka* viene rilasciato e consegnato a un genitore o al tutore nei casi previsti dall’art. 48 par. 9 della legge del 9 giugno 2022 sul sostegno e la riabilitazione sociale dei minori.

**§ 3** Un giovane ammesso alla camera viene sottoposto a esami medici e gli viene fornita l’assistenza medica necessaria nei casi e secondo le regole specificate nelle disposizioni sugli esami medici delle persone detenute dalla polizia.

**§ 4** [[1]](#endnote-1)

1. Un minore ammesso alla camera deve fornire il proprio nome e cognome, il nome del padre, la data e il luogo di nascita, le informazioni sul luogo di residenza o dimora e lo stato di salute.

2. Un minore collocato nella camera e che vi soggiorna, viene sottoposto ad un controllo preventivo.

**§ 5**

1.[[2]](#endnote-2)  Articoli trovati e depositati durante il controllo preventivo di cui al § 4 par. 2 devono essere inseriti con l’indicazione delle caratteristiche individuali nella ricevuta del depositario. La ricevuta del depositario deve essere firmata dal minore ammesso nella camera e dal poliziotto che ha depositato gli articoli ivi elencati.

2. Il rifiuto o l’incapacità di firmare da parte del minore ammesso alla camera è registrato nella ricevuta del depositario, indicando la presenza di un altro poliziotto durante questa attività, che è confermato dalla sua firma.

3. [[3]](#endnote-3) *(abrogato)*

4. Articoli trovati e depositati durante il controllo preventivo di cui al § 4 par. 2, non possono essere dati a un minore collocato nella sala.

5. Articoli trovati e depositati durante il controllo preventivo di cui al § 4 par. 2, se non sono stati tenuti o sequestrati a titolo di sicurezza o esecuzione amministrativa, possono essere consegnati a uno dei genitori o al tutore del minore.

**§ 6** [[4]](#endnote-4)

1. La decisione sul collocamento dei minori nella camera viene presa dal capo della camera o da una persona da lui autorizzata, con lo scopo della sicurezza dei minori, della necessità di garantire l’efficacia delle azioni intraprese dalla polizia e il rispetto dei diritti dei minori al riguardi di quali tali azioni sono intraprese.

2. Il minore occupa il posto nella camera da letto indicato dal capo della camera o da una persona da lui designata, e:

**1)** i minori del sesso opposto sono collocati separatamente;

**2)** un minore che ha meno di 18 anni non viene collocato nel dormitorio insieme a un adulto.

**3)** un minore che si trova in uno stato che indica il consumo di alcol è collocato separatamente dai minori che non si trovano in tale stato;

**4)** un minore sotto l’influenza di stupefacenti o sostanze psicotrope o di sostanze sostitutive deve essere posto separatamente dai minori che non sono influenzati da tali droghe o sostanze.

3. Un minore che rappresenti una minaccia per la salute o la vita propria o di altra persona non può essere collocato in una camera da letto dove alloggiano altri minori.

4. In caso di comportamento particolarmente aggressivo di un minore, si chiama immediatamente un medico.

5. Un minore che mostra segni di una malattia infettiva viene posto in una stanza sanitaria o in una camera da letto per minori, in cui non vi sono altri minori, e il medico ci viene immediatamente informato.

6. L’ulteriore modo di trattare i minori di cui al par. 4 e 5 dipende dalle raccomandazioni mediche.

**§ 7**

1. Per la durata della sua permanenza nella camera, un minore riceve indumenti, biancheria intima e calzature gratuiti adatti per il periodo del giorno e dell’anno, a condizione che l’abbigliamento del minore non sia idoneo all’uso o se il suo uso è inaccettabile per motivi igienici. La decisione al riguardo viene presa dal capo della camera o da una persona da lui nominata.

2. Un minore riceve gratuitamente i detergenti necessari per la sua igiene personale, in particolare sapone e asciugamano, per il tempo necessario al loro utilizzo.

3. Durante le ore del coprifuoco, così come quando è giustificato in un’altra ora del giorno, il minore ha a disposizione un pigiama. Ha anche per uso individuale un materasso, poggiatesta, coperta (nella stagione autunnale e invernale due coperte) e biancheria da letto - due lenzuola e un un copriletto.

**§ 8**

1. Un minore collocato nella camera ha diritto di:

**1)** pasti, di cui almeno uno caldo, erogati tre volte al giorno e bevande per dissetare, e:

**a)** il valore energetico dei pasti serviti durante il giorno non è inferiore al 60% della norma della scuola “SZ” stabilita nei regolamenti sui casi in cui un agente di polizia riceve i pasti e le norme di questi pasti, ma non inferiore a 2600 kcal, e nel caso dei minori di età inferiore a 18 anni - 75% di questa norma, ma non meno di 3.200 kcal,

**b)** la quota delle norme indicate al punto a) aumenta del 50% su richiesta di un medico o quando un minore viene trasportato o durante un convoglio che dura più di 6 ore,

**c)** la quota delle norme indicate al punto a) aumenta del 70% nei giorni festivi e feste nazionali e nel Giorno dei bambini,

**d)** i pasti vengono emessi dopo un minimo di 5 ore dal momento in cui un minore viene collocato nella sala, alle seguenti ore e proporzioni:

- tra le 7:00 e le 8:00, la colazione - per un importo corrispondente al 30% del valore energetico dei pasti di cui al punto a),

- tra le 12:00 e le 14:00, il pranzo - per un importo corrispondente al 40% del valore energetico dei pasti di cui al punto a),

- tra le 18:00 e le 19:00, la cena - per un importo corrispondente al 30% del valore energetico dei pasti di cui al punto a),

**e)** un minore scortato dall’estero, riceve un pasto corrispondente al 30% del valore energetico dei pasti di cui al punto a) entro 2 ore dall’ammissione alla sala, se l’ammissione alla camera avveniva tra le 18:00 e le 8:00 e il minore non aveva ricevuto il pasto di cui al punto d).

**f)** un minore ha il diritto di ricevere il primo pasto appropriato se viene trasferito o consegnato un convoglio o per essere trasportato e non sarà in grado di consumare i pasti entro le ore specificate al punto d).

**g)** quando lo stato di salute del minore lo richiede, riceve i pasti tenendo conto della dieta indicata dal medico;

**h)** nei casi giustificati, a un minore può essere servito un pasto prima che passino 5 ore dalla sua ammissione nella sala;

**2)** la possibilità di ricorrere a cure mediche;

**3)** la possibilità di utilizzare attrezzature sanitarie e articoli igienici necessari per mantenere l’igiene personale;

**4)** la possibilità di possedere tali oggetti religiosi le cui proprietà non costituirà una minaccia per la sicurezza nella sala;

**5)** la possibilità di praticare pratiche religiose e l’uso di servizi religiosi in modo da non interferire con l’ordine e la sicurezza nella sala;

**6)** la possibilità di fumare il tabacco in un luogo designato a tale scopo in conformità con le disposizioni relative alle condizioni dettagliate di utilizzo dei prodotti del tabacco nei locali e nei mezzi di trasporto delle persone sotto la responsabilità del ministro competente per gli affari interni, se ha compiuto 18 anni e se ciò non impedisce l’esercizio delle funzioni ufficiali da parte della polizia per garantire la sicurezza delle persone che soggiornano nella sala.

**7)** la possibilità di ricevere pacchetti con articoli di uso personale, in particolare abiti, calzature, medicazioni o bendature e prodotti per l’igiene, e medicinali prescritti da un medico, che possono essere resi disponibili solo con il consenso del medico e secondo le modalità stabilite con lui; dopo averli controllati in presenza del minore,

**8)** la possibilità di presentare richieste, reclami e proposte al capo della camera o un poliziotto da lui designato;

**9)** immediatamente, su sua richiesta, contatto con un genitore o tutore o un difensore;

**10)** l’opzione di utilizzare, fatto salvo il paragrafo 2, dalle attività all’aperto per un minimo di 1 ora al giorno, se il minore soggiorna nella stanza per più di 24 ore;

**11)** la possibilità di leggere i giornali, usare i media audiovisivi, i libri disponibili, le attrezzature sportive e della sala comune;

**12)** condizioni per il rispetto della dignità personale;

**13)** condizioni per la protezione contro la violenza fisica e psicologica e qualsiasi manifestazione di crudeltà.

2. In caso di condizioni meteorologiche avverse, il capo della camera può decidere di tenere le attività fisica per i minori nella sala comune.

**§ 9**

1. Un minore collocato nella camera è avvertito della necessità di:

**1)** osservare questo regolamento;

**2)** eseguire gli ordini di un poliziotto o di un dipendente che svolge compiti nella sala;

**3)** osservare del coprifuoco dal 22:00 al 6:00 e nei giorni festivi fino al 7:00;

**4)** osservare le regole di convivenza sociale;

**5)** prendersi cura dell’igiene personale e della pulizia della sala;

**6)** utilizzare l’attrezzatura della camera di transizione conformemente al suo scopo;

**7)** notificare immediatamente al personale della camera del verificarsi di una minaccia per la vita o la salute umana, distruzione dell’attrezzatura della camera o un altro evento pericoloso;

**8)** prendere parte alle attività educative e assistenziali, culturali ed educative, sportive e ricreative, nonché alle attività di pulizia nella camera.

2. Se esistono motivi per proteggere i minori dalla reciproca demoralizzazione, le attività di cui al par. 1 punto 8, in quanto sia possibile dal punto di vista tecnico e organizzativo, si svolgono in gruppi separati, a seconda della natura dell’atto commesso da un minore e del grado della sua demoralizzazione.

3. Il programma e i metodi delle classi di cui al par. 1 punto 8 e i metodi educativi applicati a un minore devono essere individualizzati, mirare a conoscere il minore e il suo ambiente, sviluppare i suoi interessi e la capacità di vivere in gruppo.

**§ 10 *(abrogato)***[[5]](#endnote-5)

**§ 11** In caso di malattia improvvisa di un minore o rischio di perdita della vita o di gravi danni alla salute, il capo della camera o una persona da lui designata ne informa immediatamente il tribunale della famiglia competente.

**§ 12** Nella camera, come misura educativa si usa lode o ammonizione orale.

**§ 13** Il minore può essere lodato per:

**1)** postura e comportamento adeguati;

**2)** partecipazione attiva alle attività e lavori in aula;

**3)** conformità esemplare all’agenda dettagliata e ai regolamenti della camera.

**§ 14** L’ammonizione si usa per un minore che viola l’ordine del giorno dettagliato nella camera e il regolamento, oltre a manifestare l’atteggiamento e il comportamento sbagliati.

**§ 15** Il capo della camera è tenuto a informare per iscritto il tribunale di famiglia competente circa l’atteggiamento e il comportamento impropri di un minore.

**§ 16 *(abrogato)***[[6]](#endnote-6)

1. [↑](#endnote-ref-1)
2. [↑](#endnote-ref-2)
3. [↑](#endnote-ref-3)
4. [↑](#endnote-ref-4)
5. [↑](#endnote-ref-5)
6. [↑](#endnote-ref-6)